

§ 2.1.54 - L.R. 27 agosto 1987, n. 28.

Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42 .

(Bollettino Ufficiale n. 36, del 09/09/1987)

Art. 1. (Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare).

1. Ai nefropatici sottoposti al trattamento di emodialisi domiciliare di cui alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale» è corrisposto, da parte dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) di residenza, un contributo annuale quale concorso nelle spese connesse all'utilizzazione delle apparecchiature, che non siano già a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Il contributo, che non può superare l'importo massimo di lire 1.800.000 (1) per ogni anno di trattamento, è corrisposto sulla base di apposita domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal responsabile del servizio di emodialisi dell'U.S.L. che ha fornito le apparecchiature, attestante la durata del trattamento. Il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione ad eventuali interruzioni del trattamento stesso nel corso dell'anno.

3. All'assistito che, in relazione all'installazione delle apparecchiature per l'effettuazione del trattamento di emodialisi domiciliare proceda, previo accertamento della necessità dei lavori da parte dell'U.S.L., alla modificazione di impianti idrici, elettrici e di terra, compete inoltre un rimborso pari al 70 per cento (1) delle spese sostenute. Il rimborso è corrisposto dall'U.S.L., a seguito di apposita richiesta dell'assistito corredata da documentazione attestante le spese sostenute.

Art. 2. (Rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi non domiciliare).

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate nonché presso le Cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto da parte dell'U.S.L. di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica, non consentano l'uso dei mezzi pubblici collettivi è consentita l'utilizzazione di autovetture ad uso privato o di autoambulanze.

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

3 bis. Il rimborso delle spese di trasporto effettuato con l'uso di mezzi pubblici collettivi ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo comma, mediante autovetture ad uso privato, è corrisposto anche nel caso in cui le strutture sanitarie indicate al primo comma siano ubicate nel territorio di altre regioni, dove l'assistito si trovi in temporaneo soggiorno, per motivi di cura. In tal caso la necessità

della cura deve risultare da apposita certificazione medica (2.)

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di apposita richiesta da parte dell'assistito, corredata dalla documentazione della spesa sostenuta nonché, nell'ipotesi di cui ai commi secondo e terzo bis (3) della prescritta certificazione medica, con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura privata.

5. In quest'ultimo caso deve essere specificato il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza o di dimora (3) dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento.

6. Al rimborso provvede l'U.S.L. di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

7. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza non si fa luogo a rimborso. L'utilizzazione di tale mezzo deve tuttavia essere autorizzata dall'U.S.L. di residenza e la certificazione di cui al secondo comma, che ne attesta in particolare l'indispensabilità, è rilasciata da un medico della struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento emodialitico.

Art. 3. (Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero).

1. Ai nefropatici liguri che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuano trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali in materia, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto da parte dell'U.S.L. di residenza un contributo di lire 120.000 per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo è corrisposto sulla base di richiesta dell'assistito corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese sostenute. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nell'U.S.L. in cui risulti ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

Art. 3 bis. (4)

Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale.

Ai nefropatici sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale continua domiciliare è corrisposto un contributo annuale di lire 500.000, secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

I rimborsi spese previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono corrisposti anche ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale ambulatoriale.

Art. 4. (Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 14, 15, 16 della legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale» sono abrogati.

2. Le restanti disposizioni della citata legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42 conservano la loro efficacia in quanto compatibili con la presente legge.

3. (Omissis) (5.)

Art. 5. (Norma finanziaria).

(Omissis).

Note

- (1) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 22 agosto 1989, n. 36 .
- (2) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 22 agosto 1989, n. 36 .
- (3) Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 22 agosto 1989, n. 36 .
- (4) Articolo aggiunto dall' art. 3 della L.R. 22 agosto 1989, n. 36 .
- (5) Modifica la L.R. 22 dicembre 1976, n. 42 .